



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale

Circolare n. 40/2011

Roma, 2 maggio 2011

A
Società affiliate
Organi Federali Centrali e Territoriali
Ufficiali di Gara

LORO INDIRIZZI

OGGETTO: nuova "Disciplina indennità e rimborsi forfetari corrisposti nell'ambito dell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica"

In allegato si trasmette il nuovo testo della disciplina in oggetto, approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 64 del 9 aprile 2011.

Si precisa che in relazione all'applicazione del regolamento per il rimborso delle spese e con riferimento alla documentazione dimostrativa richiesta (fattura e NON ricevuta fiscale), l'Ufficio Amministrazione ha ricevuto autorizzazione **momentanea** ad accettare anche le ricevute fiscali purché accompagnate dall'apposita dichiarazione giustificativa del titolare della spesa. Si sottolinea il carattere di momentanea eccezionalità di tale deroga, concessa allo scopo di consentire lo smaltimento di quanto ancora documentalmente regolato secondo il precedente sistema da parte degli interessati all'ottenimento dei rimborsi. Resta comunque fermo l'obbligo nei confronti dei titolari di partita IVA di confortare la propria documentazione di spesa con regolare fattura e secondo le disposizioni del DPR 633. Gli effetti della deroga di cui trattasi cesseranno improrogabilmente con il 31 luglio 2011. Decorso tale termine non si darà luogo a rimborsi non documentati secondo quanto prescritto nel regolamento.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(M.d.S. Alvaro Carboni)

DISCIPLINA INDENNITA' E RIMBORSI FORFETTARI CORRISPOSTI NELL'AMBITO
DELL'ESERCIZIO DIRETTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

Premessa

La disciplina dei compensi agli sportivi dilettanti ha subito, negli ultimi anni, profonde modifiche, per effetto delle quali tali somme sono escluse dall'assoggettamento a ritenute di natura fiscale e di natura previdenziale, sia pure entro determinati limiti.

Ci si riferisce in particolare a:

- indennità di trasferta
- rimborsi forfetari di spesa
- premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

L'agevolazione spetta se le erogazioni dei compensi, premi, indennità ecc. sono fatte dai seguenti soggetti:

- CONI
- Federazioni sportive nazionali
- Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE)
- Enti di promozione sportiva
- qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli enti indicati ai punti precedenti

Ambito di Applicazione

L'agevolazione in esame è limitata alle somme corrisposte nell'esercizio *diretto* di attività sportive dilettantistiche. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con l'espressione esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche si è voluto ricondurre nel regime agevolativo i compensi corrisposti ai soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico.

La disposizione è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza della Federazione di norma presenziano all'evento sportivo.

Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati a:

- atleti dilettanti
- allenatori o tecnici Federali
- giudici di gara
- commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri

Rientrano, quindi, nella disciplina in argomento tutti i compensi corrisposti a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti della Federazione o funzionari delegati, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento.

Modalità di imposizione

Detti compensi seguono la seguente modalità di tassazione:

- i primi 7.500,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d'imposta non concorrono alla formazione del reddito
- sugli ulteriori 20.658,28 euro è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% maggiorata dell'aliquota di compartecipazione delle addizionali all'Irpef (0,90% per l'addizionale regionale)
- sulle somme eccedenti l'importo complessivo di euro 28.158,28 è operata una ritenuta a titolo d'acconto

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

Inoltre, ai fini della determinazione degli scaglioni IRPEF per la tassazione dei redditi soggetti ad imposizione ordinaria, il percettore delle somme dovrà tenere conto dell'importo tassato con ritenuta d'imposta secca; in altre parole, le somme assoggettate a ritenuta d'imposta definitiva concorreranno comunque alla formazione del reddito imponibile ma ai soli fini della determinazione degli scaglioni di reddito.

Si precisa che il *"periodo di imposta"* a cui fare riferimento è quello in cui il percipiente persona fisica incassa quanto dovutogli e coincide con l'anno solare. Per le somme accreditate a mezzo bonifico bancario o incassate tramite assegno versato in c/c, la data da considerare è quella dell'accredito o versamento e non quella della valuta. Quindi un accredito in data 31-12- 2011..... con valuta 2 gennaio 2012 subisce il trattamento fiscale dovuto nel 2011 e non nel 2012.

Allo scopo di applicare, nel rispetto di legge, la ritenuta di acconto, gli atleti, tecnici, giudici e arbitri dovranno rilasciare entro e non oltre il termine di pagamento apposita dichiarazione dalla quale dovrà risultare se i medesimi hanno superato o meno il limite annuo complessivo (quindi relativo a somme percepite a titolo di compenso da chicchessia) di € 7.500,00 o di € 28.18,28. In assenza di tale dichiarazione saranno applicate le ritenute di legge di acconto.

Restano esclusi dall'imposizione i rimborsi spese documentate relative al vitto, all'alloggio ed al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Inquadramento fiscale, Inps e Inail

i compensi percepiti, sotto qualunque forma (indennità di trasferta, rimborso spese, premio o remunerazione periodica), sono considerati redditi diversi, secondo quanto previsto dagli artt. 67 e 69 del testo unico delle imposte sui redditi.

Ai fini previdenziali l'Inps ha chiarito che per i medesimi compensi non è configurabile l'imposizione dei contributi dovuti alla Gestione separata istituita presso il medesimo Istituto, attesa l'estraneità alla fattispecie dei lavoratori parasubordinati, percettori di reddito di collaborazione coordinata e continuativa.

A sua volta l'Inail ha comunicato che, a seguito della suddetta disciplina fiscale, i soggetti sopra richiamati non possono più ritenersi assoggettati all'assicurazione antinfortunistica, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo n. 38/2000, per i lavoratori parasubordinati.

È, invece, ancora aperto il problema dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Enpals per *"gli impiegati, gli operai, gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere (es. palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi)"*

Collaborazioni di natura amministrativo-gestionale

La Finanziaria 2003 ha ulteriormente modificato la disciplina dei compensi in argomento riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto per i compensi agli sportivi dilettanti anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:

- carattere amministrativo - gestionale
- natura non professionale
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche

Le prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono caratterizzarsi per:

- essere di tipo amministrativo-gestionale, di tipo continuativo e coordinato (con continuità del tempo, coordinazione, inserimento nella organizzazione del committente, assenza di vincolo di subordinazione e non meramente occasionale). Ad es. attività non meri compiti di segreteria quali la raccolta iscrizioni, la tenuta della prima nota e della cassa, la tenuta contabile, ed altre similari
- essere di natura non professionale. Sono quindi da escludersi prestazioni rientranti nell'oggetto dell'arte e della professione abitualmente esercitata e quelle per le quali sono necessarie conoscenze tecniche o giuridiche connesse all'attività abitualmente esercitata
- essere rese a società e associazioni sportive dilettantistiche e non anche agli altri soggetti quali il Coni, le federazioni sportive o gli enti di promozione sportiva. Di conseguenza laddove le prestazioni vengano rese nei confronti di tali ultime entità valgono le normali regole impositive e previdenziali, comprese quelle derivanti dalle nuove previsioni giuslavoristiche del nuovo art. 61 D.Lgs. n. 276/2003 (lavori a progetto e occasionali di portata limitata)

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DELLE INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSI SPESE
TRASFERTA PER SOGGETTI CHE EFFETTUANO MISSIONI NELL'INTERESSE FEDERALE

Le spese sostenute per trasferte effettuate nell'interesse della Federazione (viaggio, vitto e alloggio) saranno rimborsate, nel rispetto delle disposizioni fiscali vigenti, sulla base della documentazione giustificativa originale presentata (fatture - biglietti di viaggio).

Quando preventivamente autorizzati dagli Uffici Federali, i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto saranno rimborsati con la corresponsione di un'indennità chilometrica che sarà liquidata per gli effettivi chilometri percorsi dalla propria residenza di origine alla località di destinazione e ritorno come di seguito indicato, oltre eventuali pedaggi:

- 1) per i primi 500 KM; € 0,30 per ogni Km percorso
- 2) per i successivi KM; € 0,15 a chilometro.

Non saranno rimborsate le spese di trasferta non ordinata, deliberata o autorizzata dalla Federazione e risultante da preciso incarico nominativo.

I rimborsi dovranno essere richiesti utilizzando unicamente l'allegato modulo (uno per ciascuna trasferta) che dovrà essere compilato con la massima cura e inviato, corredato di tutta la documentazione in originale entro 30 giorni dal termine della missione. Le richieste pervenute oltre tale termine, salvo provata causa di forza maggiore, non daranno diritto a rimborso.

DAL 1° GENNAIO 2003 ANCHE I RIMBORSI SUPERIORI A € 77,47 SONO ESENTI DALLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE. PERTANTO, NON DEVE PIU' ESSERE APPLICATA LA MARCA DA BOLLO DI € 1,29

La corresponsione dell'indennità chilometrica è effettuata in base alla dichiarazione di responsabilità dell'interessato in ordine al percorso effettuato e al relativo chilometraggio che deve essere calcolato in base alla via di collegamento più breve o più veloce tra la località di partenza e quella di arrivo.

L'utilizzo dell'automezzo proprio é consentito previa autorizzazione della Federazione da richiedere con congruo anticipo servendosi dell'apposito modulo predisposto.

Rimborsi Spese Componenti Degli Organi Federali Centrali
(Presidente, Consiglio federale, Collegio revisori conti)

SPESE DI VIAGGIO

ferrovia - nave - aereo

Per i viaggi compiuti in ferrovia, in nave, con aereo o altri servizi di linea sono rimborsati, su presentazione di documentazione di spesa in originale, gli oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto dei relativi biglietti per il percorso di andata e ritorno dalla località di residenza alla località sede della trasferta.

E' consentito il rilascio del biglietto aereo prepagato.

Spetta altresì il rimborso, con le modalità sopra indicate, delle spese documentate di taxi e/o di parcheggio da e per stazioni e aeroporti.

auto propria

Per i viaggi compiuti con il proprio mezzo di trasporto le relative spese sono rimborsate con la corresponsione di un'indennità chilometrica di cui alle disposizioni generali scritte in premessa.

SPESE PER VITTO E ALLOGGIO

Presidente Federale

Rimborso a piè di lista, su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Consiglio federale, Collegio dei Revisori dei Conti.

Rimborso a piè di lista, su presentazione di regolare fattura in originale o copia intestata all'interessato per il vitto e per l'alloggio.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di € 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di € 50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

Compensi e Rimborsi Spese Tecnici Federati legati alla Fitarco
da un Rapporto di Collaborazione sportiva Dilettantistica

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, nei confronti dei tecnici e/o istruttori legati alla Federazione **da un rapporto di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica**, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, ai tecnici ed istruttori non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di € 7.500,00 (art. 69 TUIR) e qualora l'esenzione risulti dalla prescritta dichiarazione rilasciata dall'interessato alla Federazione.

Sono rimborsate le spese di viaggio sostenute direttamente dal collaboratore per le trasferte effettuate da titolari di rapporti di collaborazione tecnico sportiva dilettantistica (art.67 legge TUIR).

L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Federale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Federale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di € 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di € 50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

Compensi e Rimborsi spese Tecnici ed Istruttori
(con l'incarico di docenti degli stage di aggiornamento istruttori e membri di commissione di esame e formazione)

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto ai tecnici ed istruttori non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€ 7.500,00**.

La disposizione di cui al comma precedente non può essere applicata ai titolari di partita IVA con codice di attività "istruttori e tecnici sportivi" i quali, come è noto, devono emettere fattura sia per la prestazione che per i rimborsi richiesti.

A tale proposito si ricorda che essendo l'importo di **€ 7.500,00** un limite del soggetto percipiente, all'atto della richiesta, ciascuno dovrà sottoscrivere la dichiarazione di non superamento di tale limite. In mancanza saranno applicate le ritenute di legge.

Sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale.

L'eventuale uso del taxi e dell'auto a nolo deve essere preventivamente autorizzato dal Segretario Federale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali: bar, telefono, garage ecc.

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Federale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente da cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di € 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di € 50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

Compensi Giudici di Gara e Direttore Tiri

I relativi compensi deliberati dal Consiglio Federale o dal Presidente quale delegato, rientrano nelle previsioni all'art.67 del TUIR, pertanto, a detti soggetti non deve essere applicata la ritenuta fino al limite massimo annuale di **€ 7.500,00 (Art. 69 TUIR)**.

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

A tale proposito si ricorda che essendo l'importo di € 7.500,00 un limite del soggetto percipiente, all'atto della richiesta, ciascuno dovrà sottoscrivere la dichiarazione di non superamento del limite al fine di non incorrere nelle ritenute di legge.

Sono rimborsate le spese di viaggio per le trasferte effettuate nell'interesse Federale.

Non sono rimborsabili servizi particolari quali bar, telefono, garage, ecc.

E' ammesso un eventuale rimborso delle spese documentate di parcheggio limitatamente alla lunga sosta in aeroporto sempre previa autorizzazione del Segretario Federale.

Possono essere eccezionalmente rimborsate anche le spese documentate con scontrino fiscale e/o ricevuta non intestata purché accompagnate da apposita dichiarazione del richiedente in cui risulti il luogo, la data e la motivazione della spesa stessa.

Per ogni pasto, documentato in originale ed intestato all'interessato, sarà riconosciuto un rimborso fino all'importo massimo di € 25,00.

Per le trasferte di durata superiore ad una giornata, con spese a proprio carico, sarà riconosciuto un rimborso giornaliero fino ad un importo massimo di € 50,00 per i pasti principali (colazione, pranzo, cena).

Per il pernottamento deve essere documentato in originale con fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'Hotel intestata all'interessato.

Si evidenzia che, per determinati eventi Federali quali Campionati Italiani, Coppa Italia Centri Giovanili, Coppa Italia delle Regioni, Trofeo Pinocchio, Giochi Sportivi Studenteschi e Campionati Italiani a Squadre di Società, ai soli Giudici di Gara spettano € 4000, per ogni giornata di gara a carico della FITARCO ed € 25,82 per ogni giornata di gara a carico della Società organizzatrice per le gare Interregionali, Nazionali ed Internazionali.

Incarichi e Rimborsi Spese Atleti

Per gli incarichi svolti dagli atleti per conto e nell'interesse della Federazione e in relazione alle rispettive mansioni, è riconosciuta all'interessato un'indennità forfetaria di trasferta giornaliera (diaria) nelle seguenti misure:

Solo Atleti ufficialmente convocati nelle squadre nazionali nella classe seniores ad Eventi Internazionali in Italia e all'estero quali Campionati Mondiali ed Europei, Grand Prix, World Cup (esclusa la finale), World Games (esclusi i Giochi Olimpici, i Campionati Mondiali Universitari e le Universiadi estive): una indennità di trasferta giornaliera pari ad € 46,48.

Gli atleti appartenenti alle classi giovanili convocati come seniores percepiscono l'indennità di trasferta giornaliera pari ad € 46,48.

Le indennità di trasferta forfetarie, saranno corrisposte solo su richiesta dell'interessato ed esclusivamente in presenza di manifestazioni sportive dilettantistiche, nelle misure massime di seguito indicate:

Per le spese di viaggio la Federazione rimborserà il costo del biglietto ferroviario regolarmente emesso o eventuale utilizzo del mezzo proprio solo se utilizzato da almeno due atleti e preventivamente autorizzato dalla segreteria Federale.

E' consentito dietro apposita richiesta il rilascio del biglietto aereo prepagato.

Relativamente alle indennità di trasferta, si precisa che il trattamento fiscale è quello previsto dall'art.67 lettera m) e 69 comma 2 del TUIR.

FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO
REGOLAMENTO, DISCIPLINA E TRATTAMENTO DELLE
INDENNITA' E RIMBORSI SPESE DI TRASFERTA

Collaboratori con Contratto a progetto (Ex Art.2222 e seguenti c.c.)

Con decorrenza 1° gennaio 2001, l'articolo 34 della legge 342/2000 ha trasferito le collaborazioni coordinate e continuative dall'ambito dei redditi di lavoro autonomo (art. 50 TUIR) a quello dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art. 47 TUIR).

Tale modifica del trattamento fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative non cambia soltanto le modalità di liquidazione dei compensi ma varia le modalità di rimborso delle spese di trasferta.

Riguardo ai rimborsi delle spese di trasferta erogati nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi si fa presente che sono rimborsabili, senza l'applicazione di ritenuta, le spese di viaggio, vitto e alloggio idoneamente documentate per trasferte **al di fuori del comune nel quale è situato il posto di lavoro** contrattualmente previsto o, in mancanza la sede della FITARCO o del Comitato regionale.

Non sono consentite indennità di trasferta o rimborsi forfettari ovvero ogni e qualsiasi tipo di compenso al di fuori di quanto contrattualmente previsto.

Tecnici, Collaboratori con Partita Iva

Per i soggetti titolari di partita IVA, fermi restando i limiti e le modalità di rimborso previsti per ogni categoria, si rende necessario evidenziare i seguenti trattamenti fiscali:

- Spese con fattura intestata alla Federazione: la Federazione provvederà al rimborso previa richiesta dell'interessato senza l'applicazione di IVA e ritenuta d'acconto IRPEF.
- Indennità chilometrica: l'interessato dovrà emettere fattura applicando IVA e ritenuta d'acconto IRPEF.
- Per altre spese non giustificate con fattura intestata alla Federazione (tagliando autostradale, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, ecc...): l'interessato dovrà provvedere all'emissione di fattura con IVA e ritenuta d'acconto allegando copia dei documenti di spesa. La documentazione di spesa in originale potrà essere utilizzata dal collaboratore quale costo relativo alla trasferta effettuata.
